



COMUNE DI ARIELLI

Provincia di Chieti

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

P.I.:00199350695
c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali, 8

e-mail:comunearielli@comune.arielli.ch.it
Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

Registro Generale Ordinanze N. 16 del 27/12/2019

OGGETTO :
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO IGIENE URBANA: CONTINGIBILE ED URGENTE
EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale del 26/06/2019, si è provveduto all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla Ditta "CS ECO POWER s.r.l.s.", corrente in Orsogna (CH) via Ortonese n. 60/B P.I. 02536910694, per un periodo di mesi 6;
- in data data 31/12/2019 viene a scadere il contratto relativo al servizio di raccolta differenziata e di spazzamento affidato alla suddetta Ditta "CS ECO POWER s.r.l.s.", corrente in Orsogna (CH) via Ortonese n. 60/B;
- questo Ente intende, per il futuro, operare una revisione dell'intero sistema di raccolta dei rifiuti strutturando lo stesso con criteri di modernità, efficacia, efficienza ed economicità, anche attraverso una serie di interventi sui punti di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, nonché la gestione dell'isola ecologica, per un miglioramento più generalizzato del servizio;
- quanto sopra comporta la predisposizione di un articolato e dettagliato progetto di fattibilità tecnico ed economico necessario per meglio individuare tutte le esigenze e nello stesso tempo senza che l'utenza subisca alcun disagio, studio che l'Amministrazione ha avviato già dal gennaio 2018 ma che ad oggi non è completo di tutti i dati per una serena ed equilibrata scelta della procedura di affidamento al fine di perseguire gli obiettivi enunciati nel comma precedente;
- questo Comune è socio della ECO.LAN Spa, con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco della posta n. 1, P.IVA 01537100693, REA Numero CH-140427
- che la ECO.LAN Spa è una Società di proprietà di n. 59 Comuni della Provincia di Chieti per i quali gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- la ECO.LAN Spa gestisce i servizi di raccolta differenziata per i Comuni soci con il raggiungimento di elevati livelli di raccolta differenziata (>75%) e ottimali performance di efficienza ed efficacia;
- la ECO.LAN Spa è titolare di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, quali la Piattaforma ecologica di tipo A per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e la discarica consortile sita in loc. Cerratina di Lanciano;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che stabilisce che in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ove non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

ATTESO di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi nel territorio comunale, in quanto il servizio di raccolta trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale a norma dell'art.1 della L. 146/90, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessata o sospesa, per nessuna ragione (salvo scioperi autorizzati ai sensi della L. 146/90), o altri casi di forza maggiore;

ATTESO altresì che ai sensi dell'art 177 co. 4 del D.lgs 152/06, la gestione integrata dei RSU deve essere svolta assicurando la assenza di pericoli per la salute dell'uomo e di procedimenti che possano produrre danni al paesaggio, ai siti tutelati, all'acqua, all'aria, al suolo, alla fauna ed alla flora o che possano produrre inconvenienti causati da odori e rumori;

VISTO che la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'ente locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale; che gli atti di gestione ordinaria, e le procedure del nuovo affidamento, richiedono tempi di attuazione che non garantiscono la continuità del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani oltre la data del 31.12.2019; che, pertanto è necessario il ricorso a strumenti non ordinari a tutela della igiene pubblica e dell'ambiente finalizzati alla prosecuzione regolare del servizio di raccolta e trasporto dei RSU prodotti nel territorio comunale oltre la data del 31.12.2019 per un periodo di due mesi necessario per il completamento delle procedure di affidamento della raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed attività di igiene urbana;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. ed in particolare il Titolo VII "Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi", l'art. 52 "Ordinanze contingibili e urgenti";

CONSIDERATO che con la L.R. del 21/10 2013 n. 36 la Regione ha istituito l'AGIR quale soggetto preposto all'espletamento di gare per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, in Ente di Governo d'Ambito il quale però non risulta nella piena operatività e, dunque, non in grado di gestire affidamenti in scadenza o prossimi alla scadenza;

CONSIDERATO che con la L.R. n. 1 del 29/01/2019 art. 16 comma 7 lettere a) e b) il Consiglio Regionale nella seduta del 31.12.2018 ha disposto una proroga di sei mesi significando che dal 1/06/2019 l'AGIR doveva essere pronta per le sue funzioni sopra riportate, ma che ad oggi non risulta ancora nella possibilità di operare, prevedendo una definitiva operatività nell'anno 2020;

DATO ATTO CHE:

- a tal fine l'Amministrazione Comunale con nota dell'11/10/2018 prot. 4246 ha chiesto alla ECO.LAN. S.p.A. di Lanciano una valutazione preliminare per il servizio generale di igiene urbana, la quale con nota del 25/10/2018 ha richiesto a questo Ente alcuni documenti e dati per l'elaborazione della proposta progettuale, inviati con nota del 27/11/2018 prot. 4964;
- Che la ECO.LAN. S.p.A. di Lanciano ha rimesso una valutazione preliminare per il servizio generale di igiene urbana, giusto prot. 3095 dell'08/03/2019 che dopo un attento esame questa Amministrazione ha rilevato che non corrispondeva a tutti gli aspetti e aspettative dell'Amministrazione pertanto è stata richiesta una rimodulazione secondo le esigenze individuate;
- con nota, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 5449 del 20/12/2019, la ECO.LAN Spa ha trasmesso a questo Comune una nuova proposta progettuale per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana;
- la proposta avanzata prevede un costo annuo, comprensivo dei costi di trattamento/smaltimento, pari a € 129.294,00 (iva inclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

EVIDENZIATO che la proposta progettuale, oltre a consentire un risparmio economico, prevede l'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto a quello svolto attualmente, come ad esempio l'installazione di eco isole intelligenti per utenze non domestiche e per i non residenti ed un'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti in vari aspetti oltre ad altri servizi complementari attualmente non attivi nel territorio comunale;

CONSIDERATO, per quanto sopra evidenziato, che il Comune di Arielli, tra le varie procedure possibili ai sensi delle Norme; ha preso in considerazione anche di avviare le procedure tecnico-amministrative al fine di poter giungere, dopo un attento esame di tutti gli aspetti tecnici ed economici, all'affidamento in house providing dei servizi di igiene urbana alla sua partecipata ECO.LAN Spa;

RITENUTO:

- necessario, nelle more dell'avvio delle procedure necessarie per l'affidamento in house providing alla ECO.LAN Spa dei servizi di igiene urbana, di non interrompere lo svolgimento del servizio di Igiene Urbana, che costituisce attività di pubblico interesse;
- e per quanto sopra, opportuno e conveniente procedere con lo svolgimento del servizio avvalendosi della società in house "ECO.LAN SpA" in modo da non interrompere il servizio ed avere anche il modo di valutare meglio e concretamente l'operatività della Società;

ATTESA la sussistenza, per l'eccezionalità della situazione, delle condizioni per derogare alle procedure aperte previste dall'art. 59 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 portante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.;

RITENUTO conseguentemente che ricorrono tutti i presupposti di legge al fine di adottare ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e art. 52 comma 1) della L.R. 45 del 19/12/2007 e s.m.i., per l'affidamento

del servizio di igiene urbana, in via eccezionale e temporanea a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, alla ECO.LAN Spa fino al possibile affidamento in house providing e comunque per un tempo massimo di 2 mesi, per un importo mensile del servizio pari a quello della proposta tecnica trasmessa, ovvero a € 10.774,50/mese (iva inclusa);

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente e fedelmente richiamate quale parte integrante e sostanziale:

1. di affidare in via eccezionale e temporanea alla ECO.LAN Spa, con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco della posta n. 1, la gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, spazzamento ai patti e alle condizioni previste dalla proposta tecnica di cui la nota prot. n. 5449 del 20/12/2019;
2. di stabilire che la presente ordinanza ha valore eccezionale e temporaneo ed ha validità fino al nuovo affidamento che può avvenire anche secondo le modalità dell'in house providing, procedura in corso di istruttoria e valutazione, comunque per un tempo massimo di 2 mesi, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'art. 191, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
3. di corrispondere alla ECO.LAN Spa un canone mensile per la corretta esecuzione dei servizi affidati pari a € 10.774,50/mese (iva inclusa);
4. di notificare il presente provvedimento alla ECO.LAN Spa;

DISPONE

1. la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Arielli e sulla sezione amministrazione trasparente dello stesso;
2. la trasmissione di copia della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla Prefettura di Chieti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività produttive, al Presidente della Regione Abruzzo entro tre giorni dall'emissione;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo — Sezione di Pescara — o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Prof. Luigi Cellini